



**AUTORIPARAZIONE**



**CARROZZIERI**

Roma, 12 settembre 2013

**Egr. On. Daniele CAPEZZONE**  
**Presidente VI Commissione Finanze**  
**Camera dei Deputati**  
**00100 Roma**

**OGGETTO: Risoluzione in Commissione 7-00060, Gutgeld ed altri.**

*Illustre Presidente,*

le Associazioni nazionali di categoria firmatarie della presente desiderano porre alla Sua attenzione ed a quella degli Onorevoli che compongono la Commissione da Lei presieduta un tema specifico trattato all'interno del testo della risoluzione di cui all'oggetto.

Il punto che desta vivissima preoccupazione nella categoria dei carrozzieri, recita testualmente:

<< omissis.....

*“2) valutare l'opportunità di incentivare il risarcimento in forma specifica, da parte di carrozzerie convenzionate o eventualmente anche non convenzionate, riconoscendo al danneggiato che rifiuti la riparazione diretta del veicolo un risarcimento per equivalente, gravato da franchigia o comunque non superiore al costo che l'assicurato avrebbe affrontato se la riparazione fosse stata eseguita nelle carrozzerie convenzionate, in modo tale da abbassare drasticamente il costo medio dei sinistri e da creare i presupposti per una riduzione generalizzata delle tariffe dell'assicurazione responsabilità civile auto.....”*

Tale formulazione, se approvata, renderebbe nei fatti obbligatorio il risarcimento in forma specifica, aggirando quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, dove veniva confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse “obbligatorio”, quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile). Pertanto i dispositivi finalizzati al risarcimento del danno riferibili ai due sistemi – il risarcimento per equivalente ed il risarcimento in forma specifica – devono agire con pari dignità, evitando cioè che la promozione diretta e/o indiretta dell'uno o dell'altro possa alterare tale contesto di facoltatività, pregiudicando così nei fatti la libera scelta dell'assicurato.

**CNA Autoriparazione**

Via G. A. Guattani, 13 - 00161 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249513

**CONFARTIGIANATO Carrozzeri**

Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma  
Tel. 06/70374.1 - Fax: 06/77260735

Come è noto, la forma specifica prevede che l'assicurato che deve essere risarcito del danno alle cose in seguito ad un incidente stradale, invece di ricevere l'equivalente del costo della riparazione dalla sua compagnia di assicurazione riceve la riparazione del danno.

In merito si evidenzia che, nei contratti assicurativi che prevedono la "forma specifica", le compagnie fanno sottoscrivere agli assicurati l'**obbligo** di recarsi solo ed esclusivamente presso le carrozzerie convenzionate, che sono quelle contrattualizzate con evidente abuso di posizione dominante dalle compagnie stesse (v. indagine Antitrust n. DC 5921/ DC 6472 su segnalazione delle Associazioni di categoria).

Tale prassi – così come si legge in un passaggio della relazione svolta dall'AGMC in sede di audizione alla 10<sup>a</sup> Commissione del Senato già il 29 settembre 2010 – "...se posta in essere da un ristretto numero di imprese assicurative che detengono una elevata quota di mercato complessiva (condizione che rispecchia esattamente la situazione del mercato assicurativo nel nostro Paese, n.d.r.), può presentare problemi sotto il profilo concorrenza, soprattutto nei rapporti con le imprese di riparazione: proposte di convenzioni, irragionevolmente selettive, potrebbero causare pregiudizi a quelle imprese di auto riparazione escluse dalle convenzioni. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio si sostanzia nella perdita di possibilità di scelta dell'auto riparatore di fiducia ...".

Le convenzioni proposte dalle compagnie assicurative alle imprese di carrozzeria sono stipulate in posizione di violazione delle norme sulla concorrenza ( L. 287/90, art. 2 e 3) e violano altresì la libertà d'impresa (art. 41Cost.) ed il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). L'Antitrust ha più volte ricevuto segnalazioni in merito da parte delle sottoscritte Associazioni nazionali di categoria.

In relazione ai costi dei sinistri – al cui abbattimento si riferirebbe lo stralcio della risoluzione evidenziato – è opportuno evidenziare che si tratta di un problema oggettivo nel nostro Paese, per la cui risoluzione è necessario procedere all'analisi della composizione delle principali voci che mediamente formano il costo del sinistro stesso.

Secondo dati e statistiche ufficiali oramai consolidate, che provengono anche dal mondo assicurativo, fatto 100 il costo medio complessivo di un sinistro, il 65% è imputabile ai risarcimenti per il danno fisico, il 25% serve a coprire alcuni costi fissi e indiretti delle compagnie (non collegabili ai singoli sinistri) e solo il 10% copre il puro costo della riparazione.

Quest'ultimo, per il 60% è imputabile al prezzo dei ricambi (molto costosi in Italia), mentre solo il restante 40% riguarda la manodopera delle carrozzerie.

Pertanto, se l'obiettivo è quello di ridurre i costi dei sinistri, nel tentativo di perseguire una riduzione dei premi assicurativi, occorre attuare una strategia ed un piano di azione coerenti con la composizione di tali costi, evitando ipotesi che danneggiano solo la concorrenza nel mercato della riparazione e negano la libera scelta dell'assicurato, senza risolvere alla radice il problema del costo dei sinistri.

In Italia esistono attualmente circa 17.000 imprese di carrozzeria e solo meno di un terzo ha rapporti di convenzione con le compagnie assicurative. Ciò significa che i due terzi di questo sistema di imprese ha scelto l'indipendenza imprenditoriale e intende operare nel mercato in aperta e leale concorrenza, e dunque in assenza di vantaggi e/o di privilegi che si vorrebbero concedere alle imprese convenzionate.

Illustre Presidente, con le motivazioni fin qui esposte, le Associazioni nazionali di categoria - che rappresentano 14.000 aziende associate, sul totale delle 17.000 imprese operanti nel settore della carrozzeria - si dichiarano contrarie a quanto sostenuto nello stralcio della risoluzione evidenziato e - pertanto chiedono che lo stesso venga eliminato dal testo della risoluzione in discussione auspicando una riflessione più approfondita della tematica.


Già lo scorso gennaio un provvedimento simile era stata inserito nel D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 (noto alle cronache come "cresci Italia") all'art. 29. In tale occasione una matura riflessione della Camera dei Deputati evitò il peggio, tanto che detto articolo venne poi espunto in sede di conversione e non compare nella vigente L. 24 marzo 2012 n. 27.

Non possiamo che sperare che tale felice esito si rinnovi.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per ogni approfondimento.

Distinti saluti.

**Il Presidente**  
**CNA Autoriparazione**  
**(Bruno Tosi)**



**Il Presidente**  
**Confartigianato Carrozzeri**  
**(Silvano Fogarollo)**

